



COMUNE DI TINNURA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8 del 30.04.2021

COPIA

Oggetto: Approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2021

L'anno duemila il giorno trenta del mese di aprile, nella solita sala delle Adunanze, alle ore 12:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

FADDA PIETRO	P		
SECHI SUSANNA	P		
ARDU FABRIZIA	A		
CHERCHI ALESSANDRO	P		
CARTA ANTONIO	A		
FADDA SALVATORE	P		
BISSIRI DANIELA	P		
ANGIUS LUCA	A		
CADEDDU MAURIZIO	P		
SCHINTU FERDINANDO	P		

Totale Presenti: 7

Totali Assenti: 3

Il Sindaco FADDA PIETRO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. FALCHI ANTONIO MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- 1) la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”* (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) e successive modifiche e integrazioni;
- 2) l'articolo 106, comma 3-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020 e successive modifiche e integrazioni, laddove dispone:
“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 31 gennaio 2021”;
- 3) la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.”* (GU n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46) e successive modifiche e integrazioni;
- 4) il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 *“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.”* (GU Serie Generale n.13 del 18-01-2021);
- 5) il Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183 *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.”* convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (G.U. 01/03/2021, n. 51);
- 6) il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”* (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021), segnatamente l'art. 30, comma 4, che dispone:
“4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000. ;

Premesso come l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 disponga:

- al comma 780 l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, ferme restando quelle riguardanti la TARI;
- al comma 738 che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160/2019;
- ai commi 756-757, testualmente:
“756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;

Richiamati:

- la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 18 febbraio 2020, avente ad oggetto *“Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019,*

n. 160 (legge di bilancio 2020).”, laddove recita: “*Conseguentemente, atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall’anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto – vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.*” e dato atto che il decreto in questione non è ancora stato adottato, perdurando, al momento, il potere di diversificazione di cui all’art. 1, commi 748 e seguenti, della Legge n. 160/2019;

- il Comunicato 23marzo 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze “*Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative*”, laddove recita:

“Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’IMU relativi all’anno 2021, in applicazione dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.

Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l’anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell’atto – come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall’art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).”;

Considerato che la Legge n. 160/2019 altresì dispone, tra l’altro, con l’articolo 1, fermo quanto disposto dai commi dal 738 al 747:

- al comma 748, che l’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 749, che all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e, in caso di più soggetti passivi, che la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e per il periodo per i quali la destinazione medesima sussiste;
- al comma 750, che l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento;
- al comma 751, che fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 752, che l’aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è pari allo 0,76 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

- al comma 755, che:

“A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, (...) pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima (nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento), in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.”

e considerato che questo Ente ha a suo tempo disposto e sempre confermato l'azzeramento della TASI;

- al comma 758, lett. (d), l'esenzione per terreni che ricadano in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984/1977, in base ai criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, nel cui elenco il territorio di questo Ente è ricompreso;
- al comma 760 che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;
- al comma 761 che l'ammontare dell'imposta è proporzionale alla quota e ai mesi dell'anno nei quali sussiste il possesso, con arrotondamento al mese intero, posto in capo al cedente in caso di trasferimento del possesso dopo la metà dei giorni del mese di riferimento e imposizione dell'intero mese in capo all'acquirente in caso di eguaglianza dei giorni di possesso rispetto al cedente nel mese di riferimento, compreso il giorno del trasferimento del possesso;
- al comma 762 il versamento dell'imposta annuale dovuta al comune in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà di unica soluzione entro il 16 giugno, fermo restando come la prima rata sia pari al semestre riferito all'imposta della precedente annualità e la seconda al conguaglio derivante dalle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- al comma 765 che il versamento avvenga a mezzo:
 - modello F24;
 - bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
 - a seguito dell'adozione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (pagoPA);
- al comma 769 che la dichiarazione sia prodotta, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'inizio del possesso dell'immobile e con validità per gli anni successivi salvo variazioni sostanziali cui consegua diverso ammontare dell'imposta, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, nelle more di adozione del nuovo decreto ministeriale volto a regolare la materia;
- al comma 776 che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- al comma 777 le eventuali facoltà di regolamentazione, salva l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
- al comma 778 che il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

Considerato come la Legge n. 178/2020 abbia disposto, con l'articolo 1:

- al comma 48 *“A partire dall'anno 2021 per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione*

diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della meta' (... omissis...)';

- al comma 49 apposita copertura mediante ristoro ai comuni interessati;
- al comma 599 l'esenzione della prima rata dell'imposta per l'annualità 2021 per le strutture con finalità turistiche, ricreative ed espositive ivi contemplate e al comma 600 la subordinazione dell'esenzione al rispetto di limiti e condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*»;
- al comma 601 ristoro a comuni per le minori entrate a mezzo di incremento del fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019;
- ai commi 822 e 823, tra l'altro, l'incremento del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui al decreto-legge n. 34/2020, convertito con legge n. 77/2020, con finalità vincolata di ristoro delle perdite di gettito dei comuni nel biennio 2020/2021;

Richiamato il decreto-legge n. 41/2021, segnatamente:

- l'art. 1, commi da 13 a 15, laddove dispone:

*13. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*», e successive modificazioni:*

... (omissis)

g) articolo 1, commi 599 e 602, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

... (omissis)

14. Gli aiuti di cui al comma 13 fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

15. Per le imprese beneficiarie degli aiuti di cui al comma 13 che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della suddetta Comunicazione della Commissione europea rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale Sezione. A tal fine le imprese presentano un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.

- l'art. 23, che dispone la triplicazione del fondo, in favore dei comuni, di cui al comma 822 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Ravvisato che:

- qualunque scelta in materia di determinazione di aliquote e tariffe deve rispettare due principi fondamentali: i limiti del minimo e del massimo stabilito dalla norma e il principio di salvaguardia dell'equilibrio di bilancio ;
- l'Amministrazione, in linea di principio, non intende aumentare rispetto all'anno precedente la pressione fiscale complessiva ma contemporaneamente non intende ridurre l'erogazione dei servizi per la comunità parzialmente finanziati con le risorse proprie derivanti dal gettito IMU;
- in ragione delle modifiche occorse a seguito dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, e successive modifiche e integrazioni e del Decreto interministeriale 17 marzo 2020 “*Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.*”, la stabilità e la riscossione dell'ammontare delle entrate accertate in sede di bilancio di previsione incide sulla capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato negli enti locali in deroga alla spesa storica di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, in un periodo di profonda trasformazione delle pubbliche amministrazioni sul fronte dei servizi alla cittadinanza e, in particolare, alla luce dell'attuale quadro pandemico e dei suoi risvolti, che impongono un oculato contenimento delle esigenze pubbliche e di quelle degli attori della società civile;

- dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote già deliberate nell'anno 2020;
- alla luce dei presupposti dianzi richiamati risulterebbero salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- si renda opportuno procedere alla conferma delle aliquote già deliberate per l'annualità 2020;

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 22.01.2021 "*Nomina del funzionario responsabile dei tributi comunali.*";
- il Decreto del Sindaco n. 1 del 16.02.2021 "*Nomina funzionario responsabile dei tributi comunali.*";
- la propria precedente deliberazione n. 24 del 28.09.2020 "*Approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020*", con la quale sono state adottate le seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,4 per cento;
- 2) fabbricati ad uso abitativo di cui all'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019: base imponibile ridotta al 50% per cento per fabbricati diversi dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) tutti gli altri fabbricati ed aree fabbricabili: aliquota pari allo 0,76 per cento;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D: aliquota pari allo 0,76 per cento;
- 5) fabbricati rurali ad uso strumentale e fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari allo zero per cento;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, di cui alla nota prot. n. 1328 del 26.04.2021;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente regolamento di contabilità;

Presenti 7, votanti 7, favorevoli 7, contrari 0, astenuti 0;

Con votazione unanime, palesemente espressa;

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2021 le aliquote IMU di cui alla propria deliberazione n. 24 del 28.09.2020;

2) di dare atto:

- che resta confermata la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge n. 178/2020, per i soggetti residenti all'estero per cui ricorrano i presupposti ivi enunciati, l'imposta, relativamente a un solo immobile, è ridotta alla metà;
- che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019 e successive modifiche e integrazioni, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

- che in caso di mancata pubblicazione entro il predetto termine, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
 - che, ai sensi del combinato disposto dei vigenti articoli 1, commi 49, 601, 822 e 823 della Legge n. 178/2020, e 23 e 42 del decreto-legge n. 41/2021, risultano salvaguardati gli equilibri di bilancio;
 - che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 ai sensi dell'articolo 172 del D.lgs. n. 267/2000;
- 3) **di dichiarare** la presente deliberazione, stante l'urgenza di approvare il bilancio di previsione pluriennale 2021-2023 entro il termine del 30.04.2021, con separata e identica votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 08/04/2021

IL RESPONSABILE
F.TO GEOM. PAOLO SINIS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 08/04/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO GEOM. PAOLO SINIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO PIETRO FADDA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **07/05/2021** al **22/05/2021** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 30/04/2021

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 07/05/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 22/05/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tinnura, 07.05.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ANTONIO MARIA FALCHI